SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 200	All'Estero	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 120	All'Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 8

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie . . . . . Abbonamento annuo. . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . Abbonamento annuo. . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da oggi, secondo le modalità e condizioni necessarie per la condotta della guerra.

Il provvedimento concerne le provincie di Foggia, Campobasso, Benevento, Avellino, Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Con decreti in corso di pubblicazione viene determinato al riguardo quanto segue:

1. — Dato che il Governo Militare Alleato ha posto fine, a partire dalla data della presente, al governo militare nei territori restituiti, sono attribuiti, nei territori restituiti e nei confronti degli abitanti di essi, al Governo Italiano tutti i poteri statali e giurisdizionali nonchè la definitiva responsabilità amministrativa, fatti salvi solamente i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. — Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governatore Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con la presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici che se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. — Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottate dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. — Tutte le sentenze emesse dalle Corti Militari Alleate sono con la presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti che se fossero state emanate da Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i tribunali e funzionari italiani a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o con il consenso di questa.

Roma, 20 luglio 1944

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

[illegible]

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1944.
Tariffe per il trasporto di cose con automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
LAVORO E COMMERCIO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1456, concernente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 167 del 17 luglio 1942, che fissa i corrispettivi per i trasporti di cose su strada con autoveicoli;

Ritenuta la necessità di adeguare tali corrispettivi alla situazione contingente;

Decreta:

Articolo unico.

I corrispettivi per il trasporto di cose su strade con automezzi non potranno superare quelli indicati nelle unite tariffe e norme di applicazione.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Salerno, addì 31 maggio 1944

Il Ministro per l'industria, lavoro e commercio
DI NAPOLI

Il Ministro per le comunicazioni
CERABONA

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1944
Registro Industria Comm. Lavoro n. 1, foglio n. 36 — BRUNO

Tariffa per trasporti di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (una sola presa, una sola resa).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata).

TABELLA I

PERCORRENZE IN CHILOMETRI	Autotreni		Autocarri			Moto	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	8,70	9,85	11 —	12,15	15,95	15,05	23,75
Da 6 a 10	9,25	10,45	12,15	13,60	23,20	21,45	42,10
Da 11 a 15	10,15	11,60	13,35	15,05	30,45	27,80	60,25
Da 16 a 20	12,15	14,80	15,95	19,10	37,65	34,20	78,55
Da 21 a 30	15,05	17,95	20 —	24,35	52,15	46,95	115,05
Da 31 a 40	18,55	21,75	24,90	29,85	66,65	59,70	—
Da 41 a 50	22,30	26,65	32,15	36,50	81,15	72,45	—
Da 51 a 60	24,35	32,45	34,80	44,65	—	—	—
Da 61 a 70	26,35	36,50	37,40	50,15	—	—	—
Da 71 a 80	28,40	40,55	40 —	55,65	—	—	—
Da 81 a 90	30,45	44,65	42,60	61,15	—	—	—
Da 91 a 100	32,45	48,70	45,20	66,65	—	—	—
Da 101 a 110	34,50	—	47,80	—	—	—	—
Da 111 a 120	36,50	—	50,40	—	—	—	—
Da 121 a 130	38,55	—	53 —	—	—	—	—
Da 131 a 140	40,60	—	55,65	—	—	—	—
Da 141 a 150	42,50	—	58,25	—	—	—	—
	Oltre i 150 Km. L. 0,2833 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,4870 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 150 Km. L. 0,3884 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 100 Km. L. 0,6665 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,623 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 50 Km. L. 1,449 per Q.le-Km. per l'intero percorso.	Oltre i 30 Km. L. 3,835 per Q.le-Km. per l'intero percorso.

Il pagamento del ritorno a vuoto potrà essere fatto se il ritorno a vuoto medesimo sarà debitamente autorizzato dalla Competente Autorità e comprovato mediante esibizione del foglio di viaggio. Solo in tali condizioni per il viaggio di ritorno verrà corrisposta la tariffa di cui sopra ridotta del 40%.

Tariffa per trasporto di cose a carico completo con automezzi per merce posta sul ciglio pianale dell'automezzo (Autoveicolo impegnato per una intera giornata (otto ore) su di un percorso massimo di 50 km.).

Tariffa per quintale indivisibile (al netto dell'imposta sull'entrata)

Percorrenze in chilometri	TABELLA II						
	Autotreni		Autocarri			Moto	
	Pesanti	Medi	Pesanti	Medi	Leggeri	Carri	Furgoni
Da 1 a 5	5,85	6,60	7,40	8,15	10,70	10,10	15,95
Da 6 a 10	6,20	7 —	8,15	9,55	15,55	14,40	28,25
Da 11 a 15	6,80	7,80	8,95	10,10	20,45	18,65	40,45
Da 16 a 20	8,15	9,95	10,70	12,80	25,25	22,95	52,70
Da 21 a 30	10,10	12,05	13,40	16,35	35 —	31,50	77,20
Da 31 a 40	12,45	14,60	16,70	20,05	44,75	40,05	—
Da 41 a 50	14,95	17,90	21,60	24,50	54,45	48,60	—

La tariffa di cui sopra va applicata per tutta la percorrenza effettuata, con a carico ed a vuoto. All'importo ricavato deve sommarsi la quota di

Lire . . .	2.100 —	1.365 —	1.155 —	660 —	405 —	170 —	135 —

Norme di applicazione

(1) Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di cui alle precedenti tabelle si intendono per:

— autotreni pesanti quelli di portata superiore ai 90 q.li;
— autotreni medi quelli di portata fino a 90 q.li;
— autocarri pesanti quelli di portata superiore ai 40 q.li;
— autocarri medi quelli di portata da oltre 20 q.li fino a 40 q.li;
— autocarri leggeri quelli di portata fino a 20 q.li;
— motocarri gli autoveicoli a tre ruote, di portata fino a 10 q.li o gli analoghi tipi di portata superiore eccezionalmente in circolazione;
— motofurgoncini i motocicli per trasporto di cose di portata fino a 3,5 q.li.

S'intende per autotreno l'autoveicolo composto congiuntamente di motrice e rimorchio, si intende per autocarro l'autoveicolo composto della sola motrice, e infine si intende per automezzo indistintamente l'autotreno e l'autocarro.

Per portata utile si intende quella indicata nel libretto di circolazione e solo ad essa bisognerà riferirsi per classificare l'automezzo e per calcolare il corrispettivo dovuto per il trasporto.

(2) Le tariffe della Tabella II si applicano quando l'automezzo viene impegnato dal committente con esplicita convenzione per una intera giornata di otto ore purchè complessivamente si percorra un massimo di km. 50; in tutti gli altri casi si applicano quelle di cui alla Tabella I.

(3) Qualora la natura delle cose e altre ragioni non consentano di utilizzare l'intera portata utile dell'automezzo, oppure qualora sia sfruttata al massimo la capacità dell'automezzo con carico di materiale voluminoso, qualunque sia il peso corrispondente, le tariffe di cui alle precedenti tabelle verranno calcolate su tutta la portata utile dell'automezzo stesso.

(4) Le frazioni di chilometro devono arrotondarsi in eccesso; valgono, cioè, per un intero chilometro.

(5) La percorrenza va calcolata computando i chilometri che, per la via più breve, separano l'autorimessa dell'automezzo dal posto di scarico delle cose trasportate. Viceversa per il ritorno. Deve intendersi per via più breve quella che comprende le circunvallazione e/o le eventuali necessarie deviazioni.

(6) Per il percorso di ritorno a vuoto si applicano le tariffe ridotte del 40 %.

(7) Quando uno stesso automezzo trasporta cose appartenenti a più di un committente, con destinazioni diverse sullo stesso percorso, la somma da corrispondere al vettore sarà calcolata in base all'intero percorso e alla portata utile dell'automezzo, tenendo conto dell'eventuale ritorno a vuoto. Detta somma sarà ripartita proporzionalmente al numero dei quintali-chilometro per ciascun cliente trasportato.

(8) Le tariffe di cui alle unite Tabelle sono comprensive del perditempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che devono effettuarsi nel tempo massimo di 80 q.li all'ora per gli autotreni e di 40 q.li all'ora per gli altri automezzi. Per ogni mezz'ora in più l'utente è tenuto a corrispondere:

— L. 130 per gli autotreni pesanti;
— L. 85 per gli autotreni medi;
— L. 70 per gli autocarri pesanti;
— L. 40 per gli autocarri medi;
— L. 25 per gli autocarri leggeri.

(9) La durata del servizio deve calcolarsi dal momento in cui l'automezzo lascia l'autorimessa a quello in cui vi giunge di ritorno, senza tener conto delle perdite di tempo imputabili al vettore.

(10) Le presenti condizioni e tariffe non sostituiscono le preesistenti convenzioni e le tariffe già in vigore più favorevoli per i committenti del trasporto.

(11) I contratti in corso, ove non contengano condizioni più favorevoli per il committente del trasporto, si intendono decaduti dal giorno stesso, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti condizioni e tariffe; in caso contrario conservano la loro validità fino al termine massimo di un mese dopo la suddetta pubblicazione.

Il capo dei Servizi del commercio
SCOTTI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, numero 162, concernente il regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1944, n. 42 - serie speciale - all'art. 4, terza linea, ove è detto: «... Forze armate italiane... » ecc., devesi leggere: «... Forze armate alleate... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 42 del 1° agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto contenuto nel numero 43 del 5 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a parpartire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 8 agosto 1944

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.